

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex ordinanza cautelare n. 8214/2023 pubblicata in data 20/12/23 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 15765/2023

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza bis, con Ordinanza cautelare n. 8214/2023 del 20.12.2023 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, nel giudizio R.G. 15765/2023, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con indicazione in sintesi, del *petitum* giudiziale e delle censure contenute nel ricorso e degli atti con essi impugnati.

In ottemperanza ai predetti provvedimenti si indicano i seguenti dati:

- 1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza bis;
- 2) Numero di registro generale: R.G. n. 15765/2023
- 3) Nomi del ricorrente: Pasquale Gianluca (PSQGLC93L15A881E).
- 4) Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca.
- 5) Data della pubblica udienza INTERLOCUTORIA Camera di Consiglio: 23/1/2024
- 6) *Petitum* giudiziale:

annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte

- a) *Dell'avviso graduatoria n. 1207 del 3.8.2023* con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria non vincitore "procedura straordinaria D.D.G. 6 maggio 2022, n.1081- pubblicazione elenco candidati non vincitori ai fini degli scorrimenti di cui all'art. 5, comma 11 quater del decreto legge 29 dicembre, n.198, riportata Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (All. 7 e 8 nonché all. 5 ove si riportano i n. 21 posti non assegnati).
- b) *Dell'avviso graduatoria n° 47333 del 14 settembre 2023* con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria riportata nell' "AVVISO APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 9).
- c) *Dell'avviso graduatoria n° 48165 del 19 settembre 2023* con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria riportata nell' "AVVISO APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 10).

d) Dell'avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023- art. 1 unitamente all'Allegato 1 "Integrazione graduatorie vincitori DDG 6 maggio 2022 n. 1081, con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la Graduatoria dei vincitori integrata con i 21 posti a scorrimenti (All. 8 bis e 8 ter).

e) Ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota e lesivo dell'interesse del ricorrente.

7) Atti impugnati:

*avviso graduatoria n. 1207 del 3.8.2023 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria non vincitore "procedura straordinaria D.D.G. 6 maggio 2022, n.1081- pubblicazione elenco candidati non vincitori ai fini degli scorrimenti di cui all'art. 5, comma 11 quater del decreto legge 29 dicembre, n.198, riportata Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (All. 7 e 8 nonché all. 5 ove si riportano i n. 21 posti non assegnati).*

Avviso graduatoria n° 47333 del 14 settembre 2023 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria riportata nell' "AVVISO

APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 9).

Avviso graduatoria n° 48165 del 19 settembre 2023 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria riportata nell' "AVVISO

APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 10).

Avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023- art. 1 unitamente all'Allegato 1 "Integrazione graduatorie vincitori DDG 6 maggio 2022 n. 1081, con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la Graduatoria dei vincitori integrata con i 21 posti a scorrimenti (All. 8 bis e 8 ter).

Ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota e lesivo dell'interesse del ricorrente.

8) Sintesi delle censure contenute nel ricorso:

*Violazione art.3 e 97 Costituzione.*

*Violazione art.3,L. 241/90;*

*Violazione e/o falsa applicazione Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 "procedura concorsuale straordinaria";*

*Violazione e/o falsa applicazione Decreto milleproroghe n. 198/2022 convertito in Legge n. 14 del 24.2.2023;*

*Violazione e/o falsa applicazione dell'art.5 (Decreto milleproroghe n. 198/2022) "Proroga di termini in materia di istruzione e merito" co. 11 quater. (convertito in legge n. 14 del 24.2.2023);*

Il ricorrente ha partecipato (CDC A011) al concorso indetto con Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 “procedura concorsuale straordinaria” per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria (All.1 ricorso introduttivo).

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV, Personale Scolastico (*Formazione del Personale Scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole, DD n. 1081 del 6 maggio 2022 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria*) ha proceduto a pubblicare la graduatoria (All. 2 ricorso introduttivo) ove vengono riportati i nominativi dei 160 candidati vincitori di concorso straordinario bis (Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 “procedura concorsuale straordinaria”).

Successivamente sempre detto ufficio *con Decreto avente n. 1649 del 18.10.2022 ha pubblicato le sedi assegnate a ciascun vincitore di concorso (All.3 ricorso introduttivo) contravvenendo alle disposizioni di cui al decreto milleproroghe* (pubblicato in G.U. del 27.2.2023 n.ro 49, serie 164) (MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198) statuisce all’art.5 “*Proroga di termini in materia di istruzione e merito*”, co. 11 quater. All’articolo 59, comma 9 -bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, All. 6 ricorso introduttivo).

Tale normativa è stata *de facto* pienamente recepita e gli avvisi di graduatoria oggetto di impugnazione (*avviso graduatoria n. 1207 del 3.8.2023, avviso graduatoria n° 47333 del 14 settembre 2023, avviso graduatoria n° 48165 del 19 settembre 2023, avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023 TUTTI predisposti dal Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*) attestano ciò.

*Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV Personale scolastico – (Formazione del personale scolastico - Innovazione tecnologica nelle scuole), ha pubblicato l’elenco docenti con incarico a tempo indeterminato, procedura straordinaria di cui all’art.59, c. 9-bis, del D.L. (All. 4 ricorso introduttivo).*

*Successivamente e in tempi diversi sempre lo stesso ufficio ha pubblicato:*

- a) il numero delle sedi scolastiche non assegnate di cui all’art. 59, co 9bis DL 73/2021 non assegnati all' a.s. 2022/2023 (All. 5 ricorso introduttivo);*
- b) L’elenco docenti non vincitori ai fini degli scorrimenti (All. 7 procedura straordinaria D.D.G. 6 maggio 2022, n.1081- pubblicazione elenco candidati non vincitori ai fini degli scorrimenti di cui all’art. 5, comma 11 quater del decreto legge 29 dicembre, n.198);*

c) *La graduatoria dei docenti non vincitori dalla quale sono stati attinti n. 21 nominativi (tre dei quali hanno rinunciato) grazie allo scorrimento (All. 8, all. 8 bis, 8 ter. ricorso introduttivo);*

d) *un primo "AVVISO*

*APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 9 ricorso introduttivo) n° 47333 del 14 settembre 2023;*

e) *un secondo "AVVISO*

*APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 10 ricorso introduttivo) n° 0048165 del 19 settembre 2023.*

f) *Dell'avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023- art. 1 unitamente all'Allegato 1 "Integrazione graduatorie vincitori DDG 6 maggio 2022 n. 1081, con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la Graduatoria dei vincitori integrata con i 21 posti a scorrimenti.*

*I.- VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO-DIFETTO DI PRESUPPOSTO- DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA-TRAVISAMENTO).*

*Artt. 3 e 97 Cost.; Art. 3 L. 241/90; Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 "procedura concorsuale straordinaria"; Decreto milleproroghe n. 198/2022 convertito in Legge n. 14 del 24.2.2023 all'art.5 "Proroga di termini in materia di istruzione e merito". co. 11 quater. (convertito in legge n. 14 del 24.2.2023); ECCESSO DI POTERE (per travisamento, difetto di istruttoria).*

*Come ricostruito in fatto la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta operata dall'Amministrazione in relazione alla pubblicazione "graduatoria ammessi" relativamente all' Avviso n. 1207 del 3.8.2023, n° 47333 del 14 settembre 2023 nonché all'avviso n. 48165 del 19 settembre 2023, n. 1927 del 3 ottobre 2023- art. 1 unitamente all'Allegato 1 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria riportata nell' "AVVISO*

*APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE".*

*La situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene pertanto alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost., poiché in tale ipotesi, la controversia non riguarda il "diritto*

all'assunzione" del ricorrente, ma il suo interesse legittimo affinché l'Amministrazione ponga in essere una coerente e motivata attività organizzativa di amministrazione, di cui invece l'emissione del provvedimento impugnato testimonia al contrario la illegittimità e contraddittorietà con gli interessi qui rappresentati e relativi ad un corretto procedimento di accesso al pubblico impiego.

A tal proposito è opportuno rilevare infatti come l'Amministrazione delegata e competente a disciplinare e gestire la procedura del concorso straordinario non abbia assolutamente preso in considerazione l'obiettivo delle leggi suindicate e palesemente violate, che era quello di immettere in ruolo docenti precari dotati di determinati requisiti, e abbia adottato atti illegittimi e palesemente viziati da eccesso di potere che soprattutto ledono ingiustamente la sfera giuridica dell'odierno ricorrente. Si cita qui un importante passo della sentenza della Corte Costituzionale N.187/2016 intervenuta sulla legittimità del precariato ultratriennale relativo al Comparto scuola: *“Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto».*

Orbene, nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione (Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) non ha tenuto conto delle rinunce poste in essere dai candidati e ciò facendo ha stilato uno scorrimento viziato. Quindi il numero dei 160 posti messi a bando non è mai stato di fatto coperto.

Tali atti amministrativi e precisamente gli avvisi *n. 1207 del 3.8.2023*, n° 47333 del 14 settembre 2023 e n° 0048165 del 19 settembre 2023, avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023- art. 1 unitamente all'Allegato 1 tutti di competenza Miur – (Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - sono dunque palesemente illegittimi, in quanto viziati per violazione di legge ed eccesso di potere e contrari al principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, altamente lesivi della sfera giuridica del ricorrente che ha il diritto di rientrare nella lista a scorrimento.

Alla luce di quanto sopra, i provvedimenti impugnati meritano di essere sospesi ed annullati in quanto illegittimi!

II.- VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 5, comma 11 quater D.L. 198/2022 Convertito in Legge n. 14 del 24.2.2023 “MILLEPROROGHE”) – ECCESSO DI POTERE (per DIFETTO DI PRESUPPOSTO-DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA-TRAVISAMENTO).

Con riferimento alle disposizioni e principi *ut supra* rappresentati si rileva come gli avvisi che dispongono lo scorrimento delle graduatorie non hanno tenuto conto dei candidati rinunciatari e assunti già in conseguenza del superamento di altro concorso; ne è l'esempio la candidata Marta Bellomi la quale già assegnataria con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del concorso ordinario ex lege 499 del 2020 su CDC A011 scuola RMPC40000T (allegato 11; 12; 13; 14; 15) figura anche nell'elenco riguardante la graduatoria del concorso straordinario (sempre su CDC A011), pur avendo rinunciato prima della pubblicazione della graduatoria dovuta al primo scorrimento, NON considerandola quindi rinunciataria.

L'art. art. 5 (DECRETO MILLEPROROGHE) co 11 -*quater*. All'articolo 59, comma 9 -*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: *"Limitatamente alle*

*classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".*

Non c'è dubbio pertanto che nella fattispecie, sia palese la violazione dell'art. 5, comma 11 *quater*.

Nel mezzo che precede si è ben chiarito come il numero di posti disponibili (160 posti) non è stato compiutamente occupato dai vincitori di concorso poiché lo scorrimento della graduatoria non ha scorporato i nominativi di coloro già assegnatari e rinunciatari; La prof. dott. ssa Marta Bellomi ne è l'esempio.

E ciò comporta un ingiusto trattamento nei riguardi di coloro che pur nell'elenco degli idonei non "scorre" a causa di un errore da parte dell'Ente incaricato, come nel caso dell'odierno ricorrente il quale già solo la valutazione della posizione in capo alla prof.ssa Bellomi consentirebbe allo stesso di rientrare nei posti disponibili (160).

Ecco quindi la necessità di annullare le graduatorie contenute negli avvisi n. ri 1207 del 3.8.2023, n. 47333 del 14 settembre 2023 e n° 48165 del 19 settembre 2023, avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023- art. 1 unitamente all'Allegato 1.

Nel caso che ci occupa la graduatoria si sarebbe dovuta formare previa esclusione dei rinunciatari, procedendo a scorrimento dei soggetti dichiarati idonei con concorso straordinario.

Nella fattispecie in esame trovano applicazione anche i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di scorrimento della graduatoria. Secondo i giudici amministrativi, infatti *"lo scorrimento di una graduatoria rappresenta la regola generale cui l'amministrazione pubblica deve attenersi, con conseguente esclusione del ricorso a una nuova procedura concorsuale"*. Tale regola deve essere osservata per la copertura dei posti disponibili e, pertanto, è rafforzato il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione ad una finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive, ma anche in relazione alla finalità di rispettare la dovuta stabilizzazione del personale inserito nelle graduatorie vigenti e precario (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 14 del 28 luglio 2011).

III. VIOLAZIONE DI LEGGE (Violazione del principio del legittimo affidamento) – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO-DIFETTO DI PRESUPPOSTO-DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA-TRAVISAMENTO).

Una interpretazione diversa della normativa richiamata si porrebbe in stridente contrasto con il principio di tutela dell'affidamento integrando una lesione della legittima aspettativa del ricorrente che sulla scorta del Decreto Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 "procedura concorsuale straordinaria" (per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo

59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e del Decreto milleproroghe MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198) all'art.5 *"Proroga di termini in materia di istruzione e merito". co. 11 quater.* (convertito in legge n. 14 del 24.2.2023) che prevedevano una disponibilità di n. 160 posti A011 e lo scorrimento della graduatoria, faceva legittimo affidamento sull'applicazione di tali disposizioni (Corte Costituzionale sentenza n. 56 del 2015).

Nel dover procedere con lo scorrimento della graduatoria il ricorrente su classe di concorso A011 DEVE essere inserito nella sede scelta atteso che la rinunciataria Marta Bellomi, anch'essa su classe di concorso A011, già ha proceduto a rinunciare poiché già assunta, con contratto a tempo indeterminato, da concorso ordinaria a partire dal mese di settembre 2022.

Nel pubblicare le graduatorie in seguito allo scorrimento (dovuta ai posti vacanti resi tali dalle rinunce sopraggiunte) di cui all'impugnato provvedimento, l'Amministrazione resistente ha, invece, conteggiato anche nominativi che avevano già manifestato la rinuncia incidendo negativamente nella sfera giuridica del ricorrente. L'Amministrazione resistente, nonostante la normativa di riferimento (ex art. 5 co. 11 quater decreto milleproroghe, G.U. del 27.2.2023 n.ro 49, serie 164) ha inteso procedere diversamente.

IV. RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO. IN VIA SUBORDINATA RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE.

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l'Amministrazione, con il proprio comportamento non corretto, abbia causato al ricorrente un ingiustificato danno.

Infatti, con Decreto Dipartimentale del MIUR 106/2021 "procedura concorsuale straordinaria" il Miur è stato autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato per l'a.a.

2022/2023 di 160 unità di docenti (Regione Lazio) su classe di concorso A011.

Tali assunzioni avverranno per le istituzioni interessate mediante le graduatorie per soli titoli, che devono essere aggiornate, a scorrimento, sino al raggiungimento dei 160 posti indetti. Allora è evidente che lo scorrimento redatto in violazione ex art. 5 co. 11 quater Decreto Milleproroghe precluderà al ricorrente di essere inserito nella stessa e conseguente percorso di stabilizzazione vedendo vanificati tutti gli sforzi fatti in questi anni di precariato. Orbene, il sistema positivo consente al Giudice Amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna



dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un prestare specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Risarcimento del danno. Quanto accaduto fonda il diritto al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito da chi ricorre che ha visto l'Amministrazione proseguire imperterrita nella procedura concorsuale senza alcun riesame della posizione di chi ricorre e correzione degli errori pure palesi nella procedura, in conseguenza del contegno della P.A. in indirizzo.

9) indicazione dei controinteressati: Marta Bellomi [REDACTED]

10) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sotto-sezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.".

11) Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n. 8214/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis su ricorso r.g. n. 15765/23 che dispone la notifica per pubblici proclami.

Si allegano in formato pdf:

- file denominato "RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf".
- Ordinanza n. 8214/2023 pubblicata in data 20/12/23 della Sezione Terza bis del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 15765/23.
- Ricorso avente R.G. 15765/23 – Sezione Terza bis – TAR Lazio Roma.
- Avviso di notifica per pubblici reclami.
- Ricevuta bonifico.

Avv. Angela Imbriani